

Crediti inesistenti Superbonus: sequestro anche al cessionario

SINTESI OPERATIVA

La Cassazione ammette il sequestro preventivo dei crediti Superbonus inesistenti anche quando siano stati acquistati da un cessionario estraneo alla frode e in buona fede: se manca il presupposto giuridico che avrebbe dovuto generarli, il credito non può continuare a circolare né essere portato in compensazione. La misura impedisce l'utilizzo di un valore fiscale privo di base, senza trasformare automaticamente il terzo in responsabile dell'illecito. Per imprese e intermediari, verificare l'origine del credito è quindi decisivo prima dell'acquisto o dell'impiego.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

La Cassazione torna sui crediti fiscali nati da frodi Superbonus e sceglie una linea molto netta. Se il credito è inesistente, perché manca il presupposto che lo ha generato, il sequestro preventivo può colpire anche il cessionario che lo ha acquistato in buona fede. Non conta, in questa fase, che il terzo sia estraneo alla frode. Conta la funzione della misura: impedire che un credito privo di base giuridica circoli ancora o venga usato in compensazione.

IL PUNTO DECISO DALLA CASSAZIONE

La sentenza n. 6532 del 17 febbraio 2026 affronta una questione ormai ricorrente nei fascicoli penali legati al Superbonus. Un credito d'imposta, sorto nell'ambito di operazioni ritenute fraudolente, può restare nel cassetto fiscale del cessionario?

La risposta della Corte è severa. Può essere sequestrato. Anche quando il soggetto che lo detiene non ha partecipato alla truffa. E anche quando sostiene di averlo comprato senza sapere nulla dell'illecito a monte.

Il ragionamento ruota attorno all'art. 321 c.p.p. Il sequestro preventivo impeditivo serve a bloccare la disponibilità di una cosa pertinente al reato. Non guarda prima di tutto alla colpa del proprietario. Guarda al collegamento tra il bene e il fatto illecito.

CREDITI INESISTENTI SUPERBONUS E BUONA FEDE

La parola chiave è "inesistenza". Secondo la Cassazione, quando il diritto alla detrazione non esiste, non nasce nemmeno un credito fiscale valido. La cessione successiva non lo ripulisce. Non lo trasforma in un titolo utilizzabile.

Il credito ceduto resta, in sostanza, la rappresentazione cartolare di un vantaggio fiscale mai sorto. Se il presupposto originario manca, manca anche ciò che viene trasferito.

Qui emerge il passaggio più delicato. Il cessionario in buona fede può essere a sua volta vittima della condotta fraudolenta. Può aver pagato un credito che credeva autentico. Può aver subito un danno. Ma questa posizione non blocca il sequestro impeditivo.

La buona fede potrà pesare altrove. Ad esempio, nei rapporti risarcitori o nella valutazione di un sequestro finalizzato alla confisca. Non basta però per lasciare libero un credito ritenuto inesistente.

PERCHÉ IL CREDITO NON PUÒ CIRCOLARE

L'art. 121 del D.L. 34/2020 ha consentito, per anni, la trasformazione delle detrazioni edilizie in crediti cedibili. Il meccanismo poggia su una premessa semplice: il credito deve derivare da una detrazione realmente spettante.

Se quella detrazione nasce da lavori inesistenti, costi non sostenuti o presupposti simulati, il credito perde consistenza giuridica. Non è solo "irregolare". È privo del suo fondamento.

Nella logica della Corte, la frode non si ferma alla prima falsa rappresentazione. Prosegue con la creazione del credito e con la sua immissione nel circuito delle cessioni. Il rischio, allora, è che quel titolo venga ancora compensato o venduto. Il sequestro serve proprio a fermare questo passaggio. È una misura di blocco, non una forma anticipata di punizione.

IL RUOLO DELL'ARTICOLO 321 C.P.P.

Il sequestro impeditivo ha una struttura diversa dal sequestro finalizzato alla confisca. Nel primo caso, la domanda centrale è concreta: la libera disponibilità del bene può aggravare o protrarre le conseguenze del reato?

Nel caso dei crediti fiscali, la risposta può essere positiva. Un credito inesistente ancora disponibile può essere compensato con debiti tributari. Oppure può essere rimesso in circolazione. E questo, per la Corte, basta a giustificare il vincolo.

È una lettura coerente con una giurisprudenza già formata sui crediti edilizi fraudolenti. La disciplina fiscale delle cessioni non deroga, di per sé, alle regole processuali penali sulle misure reali.

LA FIDEIUSSIONE NON SOSTITUISCE IL SEQUESTRO

La società ricorrente aveva proposto una soluzione alternativa: sostituire il sequestro con una fideiussione bancaria. Una garanzia, dunque, al posto del vincolo sul credito.

La Cassazione esclude questa strada. La ragione è pratica, prima ancora che teorica. Una fideiussione garantisce una somma, ma non impedisce al credito di circolare. Non neutralizza il pericolo che l'art. 321 c.p.p. vuole evitare.

In più, secondo la Corte, lo strumento non trova spazio nel sistema cautelare applicabile a questa vicenda. Il credito contestato deve restare bloccato, se il problema è impedirne l'uso.

UN ESEMPIO PRATICO

Si immagini una società Alfa che genera un credito Superbonus da € 180.000 per lavori mai eseguiti. Il credito viene ceduto a Beta, che lo acquista pagando € 150.000 dopo controlli documentali apparentemente regolari.

Beta non sa nulla della frode. Nel proprio cassetto fiscale vede un credito disponibile. Vorrebbe usarlo in compensazione per debiti tributari futuri.

Se l'autorità giudiziaria ritiene che il credito sia nato da una truffa, può disporre il sequestro impeditivo. Beta potrà far valere la propria posizione di vittima verso il cedente. Ma non potrà pretendere, solo per la propria buona fede, di continuare a utilizzare quel credito.

GLI EFFETTI PER IMPRESE E INTERMEDIARI

La pronuncia non dice che ogni cessionario sia responsabile della frode. Questo sarebbe un errore di lettura. Dice altro, ed è più scomodo: la buona fede non rende utilizzabile un credito inesistente.

Per imprese, banche, professionisti e advisor, il tema non è soltanto documentale. Non basta conservare contratti, asseverazioni e ricevute di cessione. Occorre ricostruire la sostanza del credito.

Nella prassi, questo significa controllare il collegamento tra lavori, titoli edilizi, SAL, fatture, pagamenti, asseverazioni, visto di conformità e presupposti soggettivi. Nessun controllo elimina ogni rischio. Ma un acquisto fondato solo sulla presenza del credito nel cassetto fiscale è fragile.

PROFILO	EFFETTO OPERATIVO
Credito inesistente	Non può essere validamente usato o rimesso in circolazione.
Cessionario in buona fede	Può essere vittima della frode, ma subisce il sequestro impeditivo.
Sequestro ex art. 321 c.p.p.	Serve a evitare l'aggravamento o la protrazione degli effetti del reato.



PROFILO	EFFETTO OPERATIVO
Fideiussione bancaria	Non sostituisce il vincolo, perché non blocca la circolazione del credito.

IL CONFINE DA NON CONFONDERE

Il punto cieco, nella lettura difensiva più frequente, sta nel confondere due piani. Uno è la tutela del terzo che ha acquistato senza dolo. L'altro è il potere dello Stato di impedire l'uso di un credito ritenuto inesistente.

Sono piani diversi. Possono convivere. Il cessionario può essere estraneo alla frode e, nello stesso tempo, non poter utilizzare il credito.

È qui che la sentenza diventa pesante per il mercato residuo dei crediti edilizi. La circolazione non sana il vizio originario. E la presenza nel cassetto fiscale non equivale a certezza giuridica.

COSA RESTA SUL TAVOLO

La linea della Cassazione è dura, ma non sorprende. Il credito fiscale non viene trattato come un bene autonomo e neutro. Resta legato al fatto che lo ha prodotto.

Per chi acquista o ha acquistato crediti edilizi, la vera domanda non è solo: "il cedente era affidabile?". La domanda più scomoda è un'altra: "il credito aveva davvero un presupposto valido fin dall'origine?".

È da lì che passa la tenuta dell'operazione. Ed è proprio lì che la sentenza n. 6532/2026 stringe il cerchio.



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (06/05/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO